

ORDINE DEL GIORNO n. 1667

Oggetto: Atto di indirizzo all' Ufficio di Presidenza ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento interno del Consiglio regionale in merito alla costituzione in giudizio avverso il ricorso governativo pervenuto nei confronti dell'articolo 8 della legge regionale 24 aprile 2023, n. 6

Il Consiglio regionale

premesso che l'Avvocatura regionale, con nota prot. 15245 del 28 giugno 2023, ha trasmesso il ricorso promosso dal Governo avanti la Corte Costituzionale avverso l'articolo 8 della legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2023-2025) che, intervenendo sul testo della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie), ne ha modificato il comma 2 dell'articolo 14 stabilendo che "2. A decorrere dall'esercizio 2023 e fino all'esercizio 2032 è garantito il trasferimento di cassa in favore della gestione sanitaria da prelevare dal conto di tesoreria della gestione ordinaria, per importi, riferiti a ciascun anno, pari a euro 93.000.000,00 negli esercizi dal 2023 al 2025 e a euro 92.000.000,00 negli esercizi dal 2026 al 2032, da destinare alla riduzione dei residui passivi verso le aziende sanitarie regionali al 31 dicembre 2015."

preso atto della nota dell'Avvocatura regionale e della conseguente necessità che l'Ufficio di Presidenza esprima il proprio parere sull'opportunità di costituzione in giudizio;

considerata la richiesta di pronunciamento effettuata dall'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale, ove è previsto che "Nel caso in cui, su questioni politico-amministrative di rilevante importanza non si raggiunga l'unanimità, qualsiasi componente l'Ufficio di Presidenza ha diritto di chiedere al Consiglio regionale di pronunciarsi con un atto di indirizzo nella prima seduta utile";

considerato che, nel ricorso, il Governo ricorrente evidenzia che l'intervento legislativo di cui all'articolo 8 della l.r. 6/2023 ha modificato il già previsto trasferimento di cassa in favore della gestione sanitaria da prelevare dal conto di tesoreria della gestione ordinaria e che quindi è stato prorogato il meccanismo di trasferimento fino al 2032, anziché l'originaria previsione del 2026;

considerato altresì che, nel ricorso governativo, si contesta la scelta di intervenire unilateralmente sul "meccanismo restitutorio" e che tale scelta, a parere del ricorrente, contraddirebbe le risultanze e i presupposti assunti nell'analisi dei Tavoli di monitoraggio a composizione mista regionale-statale, facendo venir meno il principio di leale collaborazione alla base dei rapporti tra Regioni e Stato, ex articoli 5 e 120 della Costituzione e che, inoltre, la disposizione oggetto di impugnazione costituirebbe, sempre secondo le contestazioni governative, un'ipotesi di violazione di accordi derivanti dall'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario cui la Regione Piemonte era assoggettata nel periodo dal 29 luglio 2010 al 21 marzo 2017, cagionando dunque la

violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione in materia di fissazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di competenza legislativa statale;

ritenuto opportuno che l'Ufficio di Presidenza esprima parere favorevole alla costituzione in giudizio innanzi la Corte Costituzionale al fine di consentire alla Regione la predisposizione dei conseguenti interventi difensivi che saranno ritenuti utili, anche sulla base di quanto comunicato dall'assessore al Bilancio, in Commissione e in Aula, ossia che la disposizione legislativa originaria, modificata con la l.r. 6/2023, aveva la finalità di addivenire al pagamento nei termini prescritti delle fatture in ambito sanitario ma attualmente la dotazione finanziaria prevista non risulta più appropriata in quanto, da tempo, le aziende sanitarie procedono ai pagamenti entro tali termini;

considerato altresì che l'assessore al bilancio ha comunicato che la riduzione del trasferimento di cassa annuale alla gestione sanitaria da 200 a 93 milioni di euro si rende ulteriormente necessaria sulla base dell'attuale situazione dei pagamenti che risulta corretta

invita l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale

ad esprimere parere favorevole alla costituzione in giudizio avverso il ricorso promosso avanti alla Corte costituzionale dal Governo avverso l'articolo 8 della legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2023-2025) che interviene sul testo della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie) modificandone il comma 2 dell'articolo 14.

---==oOo==---

*Testo del documento votato e approvato a maggioranza nell'adunanza consiliare
dell'11 luglio 2023*